

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile**

(SCALFARO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° AGOSTO 1968

Disposizioni particolari per l'assunzione di manodopera da parte del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile – Direzione generale dell'aviazione civile – per l'esecuzione di lavori in amministrazione diretta

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto la legge 5 marzo 1961, n. 90, ha disciplinato lo stato giuridico degli operai dello Stato, stabilendo la loro appartenenza esclusivamente a ruoli organici e vietando quindi ogni altra forma di assunzione, salve le deroghe degli articoli 65 e 66 della stessa legge, riguardanti rispettivamente le Amministrazioni delle poste e delle telecomunicazioni e dei Monopoli di Stato.

Si ritiene opportuno rilevare al riguardo che anche l'attività della Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile presenta esigenze e caratteristiche particolari derivanti dalla necessità di assicurare costantemente l'efficienza di tutti i servizi d'istituto connessi con la sicurezza della navigazione aerea.

Ragioni di urgenza e di indifferibilità costringono la predetta Amministrazione a

provvedere con lavori in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, ad esempio, per il prosciugamento degli aeroporti nonché la riparazione, negli stessi, di danni causati da agenti atmosferici, l'impianto di segnalazioni per l'attività operativa degli aeroporti, i lavori per la rimozione di ostacoli alla navigazione aerea, i lavori urgenti per gli impianti elettrici, quelli necessari a seguito di incidenti aerei.

Come è stato accennato il reclutamento della manodopera di volta in volta necessaria è vietato dalla legge n. 90, onde la necessità di apprestare il presente disegno di legge per superare l'ostacolo giuridico costituito dalla citata norma preclusiva.

In tal modo sarà possibile all'amministrazione dell'aviazione civile fronteggiare tempestivamente le cennate imprevedibili necessità, assumendo gli operai indispensabili per periodi di breve durata, integrando così

temporaneamente gli operai di ruolo con elementi supplementari per lavori come quelli dianzi indicati.

Si soggiunge che nessun incremento di spesa deriverà per l'Amministrazione dal provvedimento in esame, poichè il relativo onere verrà a gravare sugli ordinari stanziamenti previsti dal capitolo 1334 dello stato di previsione dell'Amministrazione suddet-

ta per l'anno finanziario 1968 e dai capitoli corrispondenti degli esercizi finanziari successivi.

Il presente disegno di legge, già presentato al Parlamento nella scorsa legislatura e decaduto per la fine della medesima, viene ripresentato nel testo a suo tempo approvato dal Senato della Repubblica (Atto Camera dei deputati, n. 2269).

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

Per le esigenze indilazionabili relative alla esecuzione di lavori condotti in amministrazione diretta dalla Direzione generale della aviazione civile, il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile — Direzione generale dell'aviazione civile — ha facoltà di assumere operai con contratto di diritto privato della durata massima di 60 giorni, con l'osservanza delle norme sulla disciplina del contratto collettivo di lavoro a tempo determinato e di quelle sul collocamento dei lavoratori disoccupati.

L'operaio, assunto ai sensi del precedente comma, non acquista la qualifica di operaio dello Stato e non può essere trattenuto al lavoro oltre il periodo massimo di 60 giorni.

I dirigenti degli uffici centrali e periferici, che emettano provvedimenti in violazione alle disposizioni di cui al precedente comma, sono personalmente e solidalmente responsabili delle somme conseguentemente erogate.

La Corte dei conti, d'ufficio, o su domanda dell'Amministrazione, ovvero della competente ragioneria centrale promuove il giudizio a carico dei responsabili a termini degli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214, e degli articoli 13 e seguenti del regolamento di procedura approvato con regio decreto 13 agosto 1933, numero 1038.